



FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563 – 02/21722212
Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: [FIGC LND Lombardia](https://www.facebook.com/FIGC.LND.Lombardia) | Instagram: [@figclndlombardia](https://www.instagram.com/figclndlombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.

349/4107063

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N° 2 del 10/07/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	3
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	3
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	3
2.3 INATTIVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	3
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	4
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO	4
3.2 SEGRETERIA.....	4
3.2.1 FUSIONI APPROVATE	4
3.2.2 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/26	4
PROMOZIONE	4
SECONDA CATEGORIA	5
REGIONALE JUNIORES UNDER 19	5

3.2.3 SVINCOLI PER DECADENZA ART. 32 BIS NOIF	5
3.2.4 SVINCOLI ART. 117 BIS N.O.I.F. PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, “GIOVANI DILETTANTI”, “GIOVANI DI SERIE” E DEI “GIOCATORI / GIOCATRICI DI CALCIO A 5”	5
<u>4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.</u>	<u>6</u>
4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	6
4.1.1 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE COMPETIZIONI PROVINCIALI PER COMPLETAMENTI ORGANICI REGIONALI	6
4.1.2 ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026	6
ALLIEVI REGIONALI U16 ELITE.....	6
ALLIEVI REGIONALI U16	6
GIOVANISSIMI REGIONALI U15	7
GIOVANISSIMI REGIONALI U14	7
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	7
<u>5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA</u>	<u>7</u>
<u>6. CALCIO FEMMINILE</u>	<u>7</u>
6.1 SEGRETERIA	7
6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA.....	7
<u>7. CALCIO A CINQUE</u>	<u>7</u>
7.1 SEGRETERIA	7
7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA.....	8
<u>8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE</u>	<u>8</u>
Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL.....	8
Tribunale Federale Territoriale del CRL.....	9
<u>10. PROCURA FEDERALE</u>	<u>9</u>
PROCURA FEDERALE.....	9
<u>11. RETTIFICHE</u>	<u>11</u>
3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO.....	11
<u>12. LEGENDA.....</u>	<u>12</u>
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	12

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

- C.U. 19** [Decadenza d'autorità dal tesseramento dei calciatori tesserati per la società Brescia Calcio S.p.A.](#)
Ripresa CU N°9/A della FIGC inerente la decadenza d'autorità dal tesseramento dei calciatori tesserati per la società Brescia Calcio S.p.a..
- C.U. 20** [Modifica art. 39, comma 3, NOIF](#)
Ripresa CU N°10/A della FIGC inerente integrazione comma 3 dell'articolo 39 (Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici) circa la decorrenza del tesseramento.
- C.U. 21** [Modifica art. 51, comma 6, NOIF](#)
Ripresa CU N°11/A della FIGC inerente la modifica dell'art. 51 comma 6 per la formazione delle classifiche in ambito dilettantistico in caso di più titoli sportivi in competizione.
- C.U. 22** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.
- C.U. 23** [Tutela assicurativa Tesserati e Dirigenti LND 2025/2026](#)
LND ha reso noto, di intesa con la Generali Italia S.p.A., che anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 sono confermate le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.
- C.U. 24** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

2.3 INATTIVITÀ STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

La seguente Società, con comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia L.N.D., ha dichiarato la propria totale inattività per la Stagione Sportiva 2025/2026:

A.S.D. U.S.O. CITTA DI ALZANO (matricola 922789)

La stessa, pertanto, viene dichiarata inattiva per la Stagione Sportiva 2025/2026 con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 N.O.I.F.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Nessuna comunicazione.

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 FUSIONI APPROVATE

Si comunica l'approvazione della seguente fusione:

Società **A.S.D. TREALBE CALCIO**
(matricola 964023),

sorta dalla fusione tra le società:

- GHIAIE DI BONATE SOPRA (matricola 21130)
- GIOVANILE TREALBE CALCIO (matricola 933854)

3.2.2 COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/26

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale n° 34 VB del CRL in data 19 Giugno 2025 a seguito di richieste di *Inattività*, *Declassamento*, *Rinuncia* e *Fusioni* (in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

Alle singole Società interessate il Comitato Regionale ha provveduto a notificare l'avvenuto ripescaggio con perfezionamento dello stesso nei termini.

Al verificarsi graduale di ulteriori posti disponibili nei singoli organici dei vari campionati, il Comitato Regionale provvederà, nel rispetto delle graduatorie e nei termini già pubblicati, ad inoltrare alle P.E.C. delle Società interessate il relativo provvedimento di ripescaggio.

PROMOZIONE

Società uscenti a seguito di declassamento

- 1) 58270 A.S. VISTARINO

Società ammessa da ripescaggio per completamento organico

- 1) 945156 A.S.D. AURORA SERIATE 1967

(già pubblicato su C.U. n. 1 del 04.07.2025)

SECONDA CATEGORIA

Società uscente, a seguito di fusione

- 1) 21130 U.S.D. GHIAIE DI BONATE SOPRA

Società ammesse, a seguito di fusione

- 1) 964023 A.S.D. TREALBE CALCIO

Società ammessa, in sovrannumero, a seguito declassamento da categoria superiore

- 1) 58270 A.S. VISTARINO

REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Società uscente, per cambio attività da Dilettante a Puro Settore Giovanile

- 1) 78774 ACCADEMIA INTERNAZIONALE

Società uscente, per rinuncia al campionato

- 1) 930016 G.S.D. CONCOREZZESE SSD A RL

Società ammesse

Allo stato attuale, nessuna ammissione per organico base completo (128 aventi diritto).

3.2.3 SVINCOLI PER DECADENZA ART. 32 BIS NOIF

Di seguito si pubblica elenco degli svincoli per decadenza – Articolo 32 BIS delle N.O.I.F.

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita	Società	Stato Pratica
4730533	OPICI	MARCO	02/04/1997	A.S.D. RIVOLTANA CALCIO	RESPINTA
4727023	DI MICCO	PAOLO	04/06/1996	SAGNINO A.C. A.S.D.	RESPINTA
2857194	PALADINI	MARTINA	13/01/2004	SPA BRESCIA CALCIO FEMMINILE	RESPINTA
6769558	BRAIONE	MARCO	18/09/2009	A.S.D. UNITED FIONDA MONTENETTO	RESPINTA
Motivazione: richiesta non conforme a quanto previsto dalle N.O.I.F. (calciatori già svincolati)					

3.2.4 SVINCOLI ART. 117 BIS N.O.I.F. PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, "GIOVANI DILETTANTI", "GIOVANI DI SERIE" E DEI "GIOCATORI / GIOCATRICI DI CALCIO A 5"

Vista la documentazione depositata sul **PORTALE LND** si dichiarano svincolati i seguenti calciatori/calciatrici:

Matric.	Cognome	Nome	nascita	Cod. fiscale	Società
2047843	MOCCHETTI	ALBERTO	23/06/2006	MCCLRT06H23E801P	GS ARCONATESE 1926 SSDARL
6842949	BILALE	GALDOUNE	09/02/2002	GLDBLL02B09I628N	ASR CARAVAGGIO SRL

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE COMPETIZIONI PROVINCIALI PER COMPLETAMENTI ORGANICI REGIONALI

Si comunica che, allo stato, non risulta possibile pubblicare le graduatorie delle competizioni provinciali necessarie ai completamenti organici regionali in mancanza di ufficializzazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. degli elenchi delle Società secondo i livelli del Sistema di Qualità dei Club Giovanili, che costituisce parte dei criteri di assegnazione dei punteggi.

4.1.2 ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale n° 34 VB del CRL in data 19 Giugno 2025 a seguito di richieste di *Inattività*, *Declassamento*, *Rinuncia* e *Fusioni* (in attesa di ratifica da parte della F.I.G.C.) nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

Alle singole Società interessate il Comitato Regionale ha provveduto a notificare l'avvenuto ripescaggio con perfezionamento dello stesso nei termini.

Al verificarsi graduale di ulteriori posti disponibili nei singoli organici dei vari campionati, il Comitato Regionale provvederà, nel rispetto delle graduatorie e nei termini già pubblicati, ad inoltrare alle P.E.C. delle Società interessate il relativo provvedimento di ripescaggio.

ALLIEVI REGIONALI U16 ELITE

Società ammesse a seguito di ripescaggio

- 1) 943381 A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI
- 2) 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO
- 3) 945530 A.C. PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.

ALLIEVI REGIONALI U16

Società uscenti a seguito di ripescaggio per competizione superiore

- 1) 943381 A.S.D. VOLUNTAS MONTICHIARI
- 2) 64834 U.S.D. MARIANO CALCIO
- 3) 945530 A.C. PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.

GIOVANISSIMI REGIONALI U15

Società uscenti a seguito di rinuncia alla categoria regionale

- 1) 69370 VILLACLARENSE A.S.D.

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

Società uscenti a seguito di rinuncia alla categoria regionale

- 1) 953179 A.S.D. ACCADEMIA VIRTUS MANERBIO

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

Nessuna comunicazione

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

6.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

Nessuna comunicazione

7.2 NOTIZIE SU ATTIVITA' AGONISTICA

Nessuna comunicazione

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL CRL

Riunione del 03 luglio 2025

Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Paolo Cuminetti, Avv. Barbara Rota (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.)

Reclamo della società A.S.D. HELLAS TORRAZZA – Torneo Primavera Allievi Under 16

GARA del 09.06.2025 tra A.S.D. HELLAS TORRAZZA – POL. AUDAX TRAVACO

C.U. n. 53 della Delegazione Provinciale di Pavia datato 20.06.25

La società **A.S.D. HELLAS TORRAZZA** proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pavia il quale gli comminava:

- nei confronti del proprio dirigente Biagiotti Fabrizio, l'inibizione fino al 15.10.2025 *“per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro (art. 36, comma 2 lettera a del Codice di GS) a fine gara. La sanzione tiene conto della sosta estiva dei campionati”*;
- nei confronti del proprio dirigente, Fontana Alessandro, l'inibizione fino al 06.07.2025 *“per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro”*;
- nei confronti del proprio allenatore, Pugliano Stefano, la squalifica fino al 15.11.2025 *“perchè negli spogliatoi a fine gara teneva condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro (art. 36, comma 1 lettera a del Codice di GS). Essendo in atto, a carico dello stesso, squalifica fino al 15/10/2025 (cfr. C.U. CRL numero 33 VB del 12/06/2025) la presente squalifica, pari a mesi 1, decorre dal 16/10/2025”*;
- nei confronti del proprio calciatore, Pugliano Federico, la squalifica fino al 20.12.2025, perchè *“espulso per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro (art. 36, comma 1 lettera a del Codice di GS), alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava allo stesso appoggiandogli le mani sul petto spingendolo e facendolo arretrare di qualche passo. Veniva allontanato dai propri compagni, ma riusciva a divincolarsi e tentava di colpire con un pugno il direttore di gara, senza riuscirvi perchè bloccato dai propri compagni. Uscendo dal recinto di gioco insultava i tifosi della squadra avversaria. La sanzione tiene conto della sosta estiva dei campionati in osservanza del principio di effettività ed afflittività di cui all'articolo 44 comma 5 del Codice di GS”*.

Il reclamo oggetto del presente giudizio, datato 01.07.2025, perveniva alla segreteria di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale in data 02.07.2025.

Esaminati dunque gli atti ed il reclamo, questa Corte

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 76, comma 3 CGS *“il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante*

alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare”.

La decisione impugnata è del 20.06.2025, pertanto, alla luce di quanto esposto, ciò che deve essere preliminarmente rilevato è che il reclamo della Asd Hellas Torrazza, essendo stato trasmesso oltre la scadenza del termine, è certamente tardivo.

Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL CRL

Nessuna comunicazione.

10. PROCURA FEDERALE

PROCURA FEDERALE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 595 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco FORMELI, Mauro MONFRINI, Carlo RIGALDO e delle società A.S.D. CARUGO ACADEMY, A.C.D. LENTATESE e A.S.D. PRO VICTORIA 1906 avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco FORMELI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Carugo Academy, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione del torneo denominato “Start Cup Olimpique”, riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed

organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della categoria 2014 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Mauro MONFRINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Lentatese, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olympique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale ha partecipato la squadra della categoria 2013 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

Carlo RIGALDO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Pro Victoria, in violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 2 della stagione sportiva 2024 - 2025, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo denominato "Start Cup Olympique", riservato alle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, svoltosi in data 11 gennaio 2025 presso il centro sportivo di Limbiate ed organizzato dalla società A.S.D. Olympique Limbiate, al quale hanno partecipato due squadre della categoria 2014 della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

A.S.D. CARUGO ACADEMY, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Franco FORMELI;

A.C.D. LENTATESE, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Mauro MONFRINI;

A.S.D. PRO VICTORIA 1906, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Carlo RIGALDO;

— vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Franco FORMELI,
- Sig. Mauro MONFRINI,
- Sig. Carlo RIGALDO,
- Società A.S.D. CARUGO ACADEMY, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Franco FORMELI,
- Società A.C.D. LENTATESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mauro MONFRINI,
- Società A.S.D. PRO VICTORIA 1906, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Carlo RIGALDO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco FORMELI,
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro MONFRINI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo RIGALDO,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CARUGO ACADEMY,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.C.D. LENTATESE,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO VICTORIA 1906;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2025

11. RETTIFICHE

Rettifica Comunicato Ufficiale N° 1 del 04/07/2025

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Come da proposte deliberate dal Comitato Regionale Lombardia, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto, come ufficializzato con proprio Comunicato n. 8 del 01.07.2025, alle seguenti nomine per quanto riguarda le Delegazioni Provinciali e la Delegazione Distrettuale della Lombardia:

.... *Omissis* ...

Si cancelli

Delegazione di Varese

Reggente Platania

Sebastiano

Si scriva

Delegazione di Varese

Delegato Platania

Sebastiano

12. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 10/07/2025
